## Elenco e linee di indirizzo per i patti di collaborazione semplici

Di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento sull'Amministrazione Condivisa dei beni comuni

## 1. Elenco delle collaborazioni semplici

Potranno essere oggetto di patti di collaborazione semplici, a seguito di proposte presentate da cittadini/e attivi/e o promosse dall'amministrazione, le seguenti categorie di beni comuni:

- a) piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico);
- b) piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti, aree gioco, aree cani, ecc., pubbliche o assoggettate ad uso pubblico);
- c) elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica;
- d) locali e cortili scolastici di proprietà del Comune;
- e) altri locali e edifici di proprietà del Comune
- f) iniziative culturali, formative, ecc..;
- g) attività inerenti la "Rete Civica" e l'innovazione digitale;
- h) servizi e azioni di cura rivolte alla comunità cittadina.

## 2. Linee di indirizzo per la definizione e la gestione di patti di collaborazione semplice

Le collaborazioni semplici possono riferirsi esclusivamente ad azioni di:

- a) cura occasionale;
- b) cura costante e continuativa.

Si definisce, a mero titolo esemplificativo, un elenco indicativo delle categorie di azioni e interventi che possono essere disciplinati da un patto di collaborazione semplice:

- a. cura del verde;
- b. manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- c. irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
- d. pulizia post potatura e sfalcio;
- e. messa a dimora di piccole piante o arbusti;
- f. riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
- g. apertura e chiusura di aree recintate;
- h. tinteggiatura;
- i. pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
- j. presidio e segnalazione criticità;
- k. iniziative ed eventi di quartiere;
- I. altre ed analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.

Nella individuazione degli elementi che consentiranno di definire una collaborazione come semplice, i Dirigenti delle Aree e i responsabili dei Servizi con competenza prevalente, anche con il supporto dell'Unità Organizzativa per l'Amministrazione Condivisa, dovranno valutare:

- la coerenza con le finalità, le prescrizioni e le indicazioni del "Regolamento sull'Amministrazione Condivisa Dei Beni Comuni
- la fattibilità tecnica della collaborazione;
- la dimensione dello spazio pubblico interessato. Data l'eterogeneità delle situazioni spaziali potenzialmente interessate non è possibile stabilire un parametro quantitativo univoco, che rischierebbe di rivelarsi inutilmente rigido, e sarà necessaria una valutazione tecnica caso per caso;
- la durata della collaborazione. Nelle prime fasi applicative del Regolamento si ritiene opportuna una durata del patto non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile. Periodi di tempo superiori dovranno essere legati a specifiche esigenze, da evidenziare nel testo del patto;
- l'adeguatezza delle risorse (specie in termini di tempo, persone e conoscenze/capacità specifiche) che i/le cittadini/e attivi/e sono in grado di mobilitare. Ai fini di una corretta individuazione delle azioni e delle risorse che i/le cittadini/e attivi/e e l'Amministrazione potranno mettere a disposizione del patto di collaborazione, si tenga inoltre presente che:
  - o i/le cittadini/e attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene;
  - eventi, iniziative e servizi rivolti alla comunità devono essere aperti a tutti/e senza alcuna discriminazione e gratuiti;
  - le attività di manutenzione e riparazione/restauro, non potranno trasformare l'immobile oggetto del patto in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future;
  - le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare;
  - o per i lavori eseguiti in autocostruzione, gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere e, ove necessario, le relative certificazioni;
  - o gli interventi previsti dal patto e inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.